



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO **AREA SERV. ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE**

N°71 del 11/05/2020 registro generale

N.35 del Servizio

Oggetto:

**MERCATO DEL MARTEDI' - EMERGENZA COVID-19 -
SOSPENSIONE COMPUTO ASSENZE AI FINI DELLA DECADENZA
DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.**

L'anno duemilaventi addi undici del mese di maggio nel proprio ufficio.

Determina N°71 del 11/05/2020

Oggetto : MERCATO DEL MARTEDI' - EMERGENZA COVID-19 - SOSPENSIONE COMPUTO ASSENZE AI FINI DELLA DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 la pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto della numerosa decretazione d'urgenza varata negli ultimi mesi, a partire dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, per contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19, sull'intero territorio nazionale e da ultimo:

- il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 50 del 2 maggio 2020;

Considerato che le disposizioni generali dei DPCM mirano a ridurre ed evitare il più possibile ogni spostamento delle persone;

Vista la nota della Regione Piemonte Prot. 00000085 del 10/03/2020 avente ad oggetto: "Commercio su area pubblica. Indicazioni applicative in occasione dell'emergenza COVID-19", nella quale si segnala che l'attuale emergenza epidemiologica è da ritenere ascrivibile ai gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso di cui all'art. 29, c. 4 letto. b) del D. Lg. 114/98 e, pertanto, le conseguenti assenze degli operatori dai posteggi non saranno da considerate rilevanti ai fini della decadenza prevista per il mancato utilizzo dei medesimi, a far data dal 01/02/2020 e fino alla cessazione dell'emergenza COVID-19 dichiarata con provvedimento governativo;

Dato atto altresì che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 del D.lgs. n. 267/00;

Visti:

- ✓ il T.U. Enti Locali approvato con D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;
 - ✓ il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. **Di richiamare** integralmente la premessa narrativa, attestando che la medesima forma parte integrante della presente.
2. **Di stabilire** che si ritengono giustificate le assenze dei concessionari di posteggio nel mercato del martedì a far data dal 01/02/2020 e fino alla cessazione dell'emergenza COVID-19 dichiarata con provvedimento governativo. Le assenze effettuate durante questo periodo non verranno computate al fine della dichiarazione di decadenza dalla concessione del posteggio.
3. **Di trasmettere** la presente determinazione al comando di polizia municipale per quanto di competenza.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

PESANDO EMANUELA